



COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 8 del 25.03.2026

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ART. 7
COMMA 3 E 5 COMMA 3 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026**

L'anno 2026 il giorno 25 del mese Marzo alle ore 10:45, nella sede municipale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Michele Concezzi, si è riunita la Giunta Comunale, convocata secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composta:

	presente
- CONCEZZI Michele, Sindaco	SI
- DEL CROCE Dario, Vice Sindaco	SI
- TROIANI Fabio, Assessore	NO

(in carica **3**; presenti **2**; assenti: **1**)

Partecipa alla seduta mista con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola Valentini, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, dott. Michele Concezzi, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ART. 7 COMMA 3 E 5
COMMA 3 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026

Il Responsabile dell'Area Sdap e Vigilanza, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,

VISTO il d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e, nello specifico, l'art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

RICHIAMATI:

- la DCC n. 21/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la DCC n. 22/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- la DCC n. 6/2025 di adozione del rendiconto della gestione esercizio 2024;
- la DCC n. 11/2025 di presa d'atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 di disciplina del procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

VISTO il Sistema delle relazioni sindacali di cui Titolo II del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23.02.2026, art. 3 secondo il quale: *"1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. [...] 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:*

- *a) partecipazione;*
- *b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell'art. 9 del CCNL del 21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale).*

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione";

VISTI altresì:

- l'art. 5 *Confronto* del citato CCNL, il quale prevede le materie che sono oggetto di confronto, con i medesimi soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 2;
- l'art. 7 *Contrattazione integrativa: soggetti e materie* del medesimo CCNL, secondo il quale *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma. [...] 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”*;

POSTA la necessità di costituire la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale dipendente di qualifica non dirigenziale sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello, che rappresenta la parte datoriale e svolge il proprio ruolo istituzionale sull'insieme dei livelli di relazioni sindacali, incluse le materie che il CCNL individua come soggette a confronto;

CONSIDERATO che, come stabilito all'art. 10 comma 1 CCNL Funzioni Locali dell'1.04.1999, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del Presidente, cui è attribuito il compito di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

RITENUTO di individuare quali componenti della stessa, attribuendo agli stessi le relative funzioni:

- Segretario comunale in carica, con funzioni di *Presidente*;
- Responsabile del Settore Economico Finanziario in carica, con funzioni di *Componente*;

RITENUTO di stabilire che:

- i componenti della delegazione trattante di parte datoriale s'intendono automaticamente facenti parte della stessa assumendo i rispettivi ruoli di Presidente e Componente come sopra indicati, senza necessità di ulteriori atti di nomina, salvo successive diverse individuazioni;
- la delegazione di parte datoriale assolve al mandato conferito sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la delegazione datoriale, così come costituita, è abilitata altresì al confronto con la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 2022/2024, nelle materie oggetto dello stesso;
- la composizione individuata con il presente atto sostituisce a tutti gli effetti quella previgente ed avrà efficacia sino all'adozione di diverse disposizioni in merito;

RILASCIATO parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 3, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIDERATO che, sussiste in linea generale, la competenza e la discrezionalità dell'organo di Giunta all'adozione dei provvedimenti attinenti all'organizzazione dell'Ente riconducibili agli organi di indirizzo politico, sia in merito all'articolazione burocratica che riguardo alla consistenza e gestione delle risorse umane, salvo la competenza dirigenziale di cui all'art. 107 TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare i seguenti componenti della delegazione di parte datoriale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3 e seguenti CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026, abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale dipendente di qualifica non dirigenziale sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello, che rappresenta la parte datoriale e svolge il proprio ruolo istituzionale sull'insieme dei livelli di relazioni sindacali:
 - Segretario comunale in carica, con funzioni di *Presidente*;
 - Responsabile del Settore Economico Finanziario in carica, con funzioni di *Componente*;
3. di stabilire che:
 - i componenti della delegazione trattante di parte datoriale s'intendono automaticamente facenti parte della stessa assumendo i rispettivi ruoli di Presidente e Componente come sopra indicati, senza necessità di ulteriori atti di nomina, salvo successive diverse individuazioni;
 - la delegazione di parte datoriale assolve al mandato conferito sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
 - la delegazione datoriale, così come costituita, è abilitata altresì al confronto con la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 2022/2024, nelle materie oggetto dello stesso;
 - la composizione individuata con il presente atto sostituisce a tutti gli effetti quella previgente ed avrà efficacia sino all'adozione di diverse disposizioni in merito;
4. di rilasciare parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 3, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Ente;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 d. lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività rimesse alla delegazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Sdap**

Oggetto: **COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ART. 7 COMMA 3 E 5
COMMA 3 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Sdap)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **25/03/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Michele Concezzi

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 9/2026;
- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 48;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ART. 7 COMMA 3 E 5 COMMA 3 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026 che qui si intende integralmente trascritta;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, espressa ad unanimità,

LA GIUNTA COMUNALE

condividendo le ragioni di urgenza esposte, dichiara la deliberazione di cui sopra **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 25.03.2026

IL PRESIDENTE
dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiola Valentini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Torri in Sabina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Concezzi Michele in data 25/03/2026
FABIOLA VALENTINI in data 25/03/2026